

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE n. 495

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

**OGGETTO: *Capitolato tecnico RDO aperta n. 4976864 dell'ASL TO5
eccessivamente penalizzante per i mediatori e le mediatrici culturali e per
la ditta aggiudicataria.***

Premesso che:

- l'ASL TO5 in data 30 gennaio 2025 ha pubblicato la RDO aperta n. 4976864 sul Portale AcquistinretePA per la fornitura del servizio di mediazione culturale linguistica per un periodo di 60 mesi;
- il termine per la presentazione delle offerte era il 17 marzo 2025 alle ore 12:00;
- è del 3 aprile 2025 la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO5 n. 221 con oggetto "Fornitura del servizio di mediazione culturale linguistica occorrente all'ASLTO5. Nomina commissione giudicatrice";
- si tratta di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs 36/2023 per la fornitura del servizio di mediazione culturale linguistica necessario per l'ASL TO5 per un periodo di 60 mesi più eventuale rinnovo disgiunto di 36 mesi;
- la richiesta di offerta prevede 2.732 ore annue, con un costo orario a base di gara di € 26,00. Per un importo di € 355.166,00 iva esclusa per 60 mesi. L'importo annuale a base d'asta e di € 71.032,00 IVA esclusa. Trattasi di procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. d del D. Lgs 36/2023.

Considerato che:

- Nel Capitolato Tecnico e nella documentazione della procedura di gara non compare la clausola sociale, non vi è quindi nessuna tutela per le lavoratrici e per i lavoratori in caso di cambio appaltatore.
- Nell'articolo 7, paragrafo B, punto 4, primo capoverso, pagina 6, si legge "Il corrispettivo riconosciuto per l'intervento sarà quantificato sulla base dell'orario effettivamente svolto". Secondo questo assunto un intervento a chiamata presso un servizio dell'Asl TO5, della durata complessiva di 20 minuti, verrebbe retribuito unicamente per tale durata, mentre sarebbe più corretto fissare un pagamento minimo di una/due ore e prevedere il rimborso delle spese di viaggio.

- Sempre nell'articolo 7, paragrafo B, punto 4, ultimo capoverso, pagina 7, si legge: "È inoltre richiesto alla ditta aggiudicataria il servizio di mediazione culturale telefonica-call-center attivo 24/24 ore, che potrà essere richiesto, in caso di valutata necessità, per i cittadini stranieri in situazioni di criticità in urgenza e/o emergenza, per i quali il supporto del mediatore culturale è necessario per consentire all'utente la possibilità di poter esplicitare il proprio bisogno di salute e comprendere il piano di cure. Sarà esclusivamente un servizio di traduzione informativa che ne esclude l'utilizzo per ogni procedimento ufficiale, come ad esempio il recepimento del consenso informato, procedimenti ufficiali che dovranno sempre seguire il normale iter previsto con l'eventuale richiesta, se necessaria, della presenza del mediatore in sede. L'intervento telefonico deve intendersi quantificabile in mezz'ora di prestazione".
- Tale capoverso contempla quindi l'obbligo per l'aggiudicatario di organizzare un servizio telefonico, attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, con l'impiego di una figura costantemente dedicata e con la creazione di tre turni di reperibilità telefonica per mediatori/mediatrici di ogni lingua presente nel capitolato, 7 giorni su 7. Il tutto senza prevedere da parte dell'ASL TO5 alcuna forma di retribuzione o indennizzo, contemplando unicamente il pagamento di 30 minuti solo in caso di avvenuta chiamata.
- All'articolo 10, "Penalità", terzo capoverso, si legge: "L'ASL applica delle penali per negligenze e deficienze accertate che compromettano il servizio in particolare nei casi in cui non vi sia rispondenza a quanto previsto nel presente Capitolato ovvero nelle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e specificatamente nei seguenti eventi:
 - mancata presentazione e/o mancato rispetto degli orari di apertura c/o i Centri ISI e/o alla chiamata: € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00);
 - utilizzo di personale privo dei requisiti professionali richiesti: € 3.000,00 (in lettere: euro tremila/00);
 - comportamenti degli operatori tenuti nei confronti dell'utenza caratterizzati da imperizia, imprudenza e/o negligenza: € 2.000,00 (in lettere: euro duemila/00);
 - ogni altra situazione che possa incidere sulla corretta esecuzione del servizio: penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da un minimo di € 500,00 (in lettere: euro cinquecento/00) ad un massimo di € 5.000,00 (in lettere: euro cinquemila/00).
- Tali penalità, non presenti in capitolati analoghi, appaiono dettate da criteri arbitrari, non circostanziati e privi di alcun rapporto di proporzionalità tra il danno patito e il risarcimento invocato. A mero titolo di esempio, dato l'articolo siffatto, la mancata presentazione di una mediatrice su un intervento a chiamata comporterebbe un'immediata penale di euro 1000. La mancata prestazione comporterebbe quindi una penale che va dalle 20 alle 100 volte la prestazione stessa.
- Dalla formulazione dello stesso articolo 10, pagina 9, laddove si dice "L'applicazione della penalità è altresì indipendente dai diritti spettanti all'ASL per le violazioni contrattuali e rimane ferma la facoltà della stessa, in caso di violazioni gravi o reiterate, di sospendere immediatamente il servizio e/o di risolvere il contratto anche prima della sua scadenza" si può agevolmente dedurre che le penali suddette sono applicate anche in caso di singola violazione, essendo le violazioni reiterate invece causa di risoluzione del contratto d'appalto

INTERROGA

la Giunta regionale

per sapere:

- Se non si ritiene eccessivamente penalizzante e lesiva dei diritti del mediatore/mediatrice la clausola contenuta nell'articolo 7, lettera B), punto 4 del Capitolato Tecnico per la mediazione culturale linguistica utilizzato dall'ASL TO5 (RDO n. 4976864): "Il corrispettivo riconosciuto per l'intervento sarà quantificato sulla base dell'orario effettivamente svolto". Secondo questo assunto un intervento a chiamata presso un servizio, della durata complessiva di 20 minuti, verrebbe retribuito unicamente per tale durata, senza oltretutto tenere conto del tempo di viaggio e del costo del trasporto.
- Se non si ritiene eccessivamente penalizzante per la ditta aggiudicataria la clausola contenuta nell'articolo 7, lettera B), punto 4, ultimo capoverso: "È inoltre richiesto alla ditta aggiudicataria il servizio di mediazione culturale telefonica-call-center attivo 24/24 ore, che potrà essere richiesto, in caso di valutata necessità, per i cittadini stranieri in situazioni di criticità in urgenza e/o emergenza, per i quali il supporto del mediatore culturale è necessario per consentire all'utente la possibilità di poter esplicitare il proprio bisogno si salute e comprendere il piano di cure". Tale capoverso contempla quindi l'obbligo per l'aggiudicatario di organizzare un servizio telefonico, attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, con l'impiego di una figura costantemente dedicata e con la creazione di tre turni di reperibilità telefonica per mediatori/mediatrici di ogni lingua presente nel capitolato, 7 giorni su 7. Il tutto senza prevedere da parte dell'ASL TO5 alcuna forma di retribuzione o indennizzo, contemplando unicamente il pagamento di 30 minuti solo in caso di avvenuta chiamata.
- Se non si ritengono eccessivamente penalizzanti per la ditta aggiudicataria le penalità inserite nell'articolo 10 del Capitolato Tecnico della RDO aperta n. 4976864 dell'ASL TO5.
- Se non si ritiene una grave mancanza l'assenza totale di una clausola sociale a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in caso di cambio di appaltatore.
- Se non si ritiene utile avviare un tavolo di confronto con le associazioni del settore più rappresentative sul territorio regionale e i sindacati dei lavoratori e delle lavoratrici con l'obiettivo di arrivare alla stesura di linee guida, per la scrittura di capitolati per la fornitura di servizi di mediazione culturale linguistica, che rispettino maggiormente la dignità e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del settore.

Torino, 3 luglio 2025

Alice RAVINALE